



Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 25/03/2026)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FONDENERGIA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 24/09/2026)

Fonte istitutiva: FONDENERGIA è stato istituito sulla base dell'accordo del 25/10/1996, tra Eni Spa e le rappresentanze sindacali FILCEA CGIL, FLERICA CISL e UILCER UIL, operanti a suo tempo nel settore Energia. Successivi accordi hanno consentito l'adesione del personale con CCNL CHIMICO ENI, Minero-Metallurgico, con CCNL GAS ACQUA Proxigas-Assogas ed infine dei lavoratori con CCNL Attività Minerarie (per le Aziende associate ad Assorisorse).

Destinatari: I lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL per i settori Energia e Petrolio, oppure dal CCNL Attività Minerarie (per le Aziende associate ad Assorisorse), nonché dal CCNL unico del settore Gas Acqua (per le aziende associate a Proxigas ed Assogas) e/o dagli accordi collettivi aziendali. Possono aderire anche i lavoratori di Società appartenenti a settori merceologici differenti da quelli sopraindicati che, a norma delle vigenti leggi, siano da considerarsi controllate da Aziende associate al Fondo ed i dipendenti del Fondo. In tali casi l'adesione è subordinata al preventivo accordo delle parti interessate. Infine, possono aderire i lavoratori dipendenti delle associazioni sindacali (datoriali e dei lavoratori) stipulanti i CCNL Energia e Petrolio e Gas Acqua (per le aziende associate a Proxigas ed Assogas). L'associazione delle aziende rientranti nei suddetti accordi è conseguente all'adesione dei lavoratori e non richiede alcun atto di volontà da parte delle stesse.

È consentita l'adesione dei familiari fiscalmente degli iscritti a Fondenergia, secondo quanto indicato nel regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Contributo		Energia e Petrolio	Chimico-ENI Minero- Metallurgico		Attività Minerarie Assorisorse		Gas e Acqua (Proxigas e Assogas)
A carico della azienda		2,725%(***) 2,775%(***)	2,36%	0,25%(*)	3,80%	0,20%(*)	1,55% (**)
A carico del lavoratore		2,00%	1,46%		1,20%		1%
Quota TFR	Lavoratori con prima occupazione precedente al 29/04/1993.	6,91% (100%)	2,49% (36%) Oppure 6,91% (100%)		3,45% (50%) Oppure 6,91% (100%)		6,91% (100%)
	Lavoratori con prima occupazione successiva al 28/04/1993.		6,91% (100%)		6,91% (100%)		6,91% (100%)

Le percentuali tra parentesi esprimono la quota dell'accantonamento annuo TFR destinata al Fondo.

(*) Contributo, a carico del datore di lavoro, destinato al finanziamento della polizza accessoria per i casi di invalidità e premorienza. Il contributo non è dovuto nei casi di: adesione tacita, adesione con il solo TFR e sospensione della contribuzione.

(**) Oltre:

- al contributo ex-Fondo Gas (c.d. "contributi contrattuali") nei casi previsti dalla L. 125/2015;
- al contributo mensile aziendale in cifra fissa, nel caso di adesione completa, di seguito indicato, differenziato per livello contrattuale ed anzianità INPS dell'iscritto:

Decorrenza	Livello contrattuale	Parametro	Quota aziendale mensile in € per lavoratori con anzianità Inps ante 29/04/1993	Quota aziendale mensile in € per lavoratori con anzianità Inps post 28/04/1993
1° gennaio 2026	Q	200,74	11,60	13,84
	8	181,29	10,48	12,50
	7	167,50	9,69	11,56
	6	153,69	8,88	10,60
	5	139,96	8,09	9,65
	4	131,42	7,60	9,06
	3	122,95	7,11	8,48
	2	111,15	6,43	7,67
	1	100,00	5,79	6,90
	parametro medio	143,53	8,30	9,90

(***) il contributo datoriale è pari al 2,725% per gli aderenti con data di prima occupazione ante 01/01/1996 ed al 2,775% per gli aderenti con data di prima occupazione post 31/12/1995. Per gli aderenti del Gruppo Eni gli accordi integrativi aziendali prevedono:

- la maggiorazione del contributo datoriale dello 0,2%, in aggiunta a quanto previsto dagli accordi di settore;
- che il contributo a carico del lavoratore dovuto dai neo assunti che aderiscono al Fondo entro due mesi dall'assunzione, venga pagato dal datore di lavoro per i primi due anni di iscrizione.

Accordi aziendali integrativi possono prevedere contribuzioni aggiuntive collegate, fra l'altro, ai premi di partecipazione nonché il versamento del TFR pregresso al Fondo. L'obbligo della contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore, nonché l'obbligo della destinazione delle quote di TFR a FONDENERGIA, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della domanda di adesione da parte del Fondo. L'aderente può versare, a titolo di contributo volontario aggiuntivo, a suo carico, un ulteriore contributo. La misura della contribuzione scelta dall'aderente al momento dell'adesione può essere successivamente variata. I versamenti vengono effettuati con periodicità mensile. Viene data facoltà all'aderente di effettuare versamenti volontari una tantum, in cifra fissa, con un minimo di 100 euro. I versamenti sono trasformati in quote del comparto prescelto ed assegnati alla posizione individuale solo dopo la riconciliazione con le rispettive liste di contribuzione.

Per gli aderenti fiscalmente a carico, ogni singolo versamento deve essere di importo minimo non inferiore ad € 100, secondo quanto indicato nel regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.



*Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di FONDENERGIA nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'** (Parte II 'Le informazioni integrative').*